

forma veramente la prerogativa reale e costituzionale; tutto il resto è solo effetto di legislazione e nulla più.

Ora, come vede la Camera, questa massima del deputato Pescatore è di una grandissima portata, quindi è importante di combatterla.

Io credo che il confronto che egli fece tra il nostro Statuto e la Carta francese prova precisamente contro di lui, perchè nella Carta francese non si mantennero le due parole *nominati ed istituiti* dal Re, se non in quanto che nella stessa Carta, all'articolo 51 che ci venne citando, erasi conservato il principio di elezione nella nomina dei giudici di commercio, principio che già vi esisteva; quindi ne seguiva di dover parlare più esplicitamente della *nomina* quando si aveva a parlare dei soli giudici civili. Ma appunto perchè nella nostra Costituzione (la quale veniva in un ordine di cose affatto nuovo, e che non si riferiva per niente al passato per mancanza di anteriore legge costituzionale e fondamentale) non si usò questa doppia frase, ne viene per conseguenza che lo Statuto si deve considerare come legge fondamentale, e che tutte le prerogative ed i diritti dei diversi poteri che compongono lo Stato si devono derivare unicamente dallo Statuto. Ed allora veniva in prima detto nello Statuto, all'articolo 6, che tutte le cariche dello Stato sono conferite dal Re; veniva poi più specificamente espresso all'articolo 68 che la giustizia emana dal Re, e che è amministrata in suo nome dai giudici che istituisce.

Si tolse la parola *nominati* perchè non v'era d'uopo della medesima dal momento che nello Statuto non vi era distinzione di giudici che fossero nominati da altri che dal Re; e conseguentemente bastava quella frase, la quale dichiarava che la giustizia emanava dal Re, e che era egli solo, e che soltanto in suo nome si potevano nominare i giudici ed i sostituiti, per dire che non v'era alcun altro giudice, se non quello che aveva avuta la sua autorità dalla sanzione reale.

La distinzione fatta dal deputato Airenti tra queste due ultime qualità di giudici io non la intendo meglio di quanto l'abbia intesa il signor guardasigilli, anzi io trovo che il principal atto dell'amministrazione della giustizia è veramente quello di dichiarare chi abbia il diritto e chi il torto, e conseguentemente col dire che non sono giudici quelli che dichiarano il diritto, ma lo sono soltanto quelli che fanno eseguire le sentenze, mi pare che si tolga ai giudici la più bella, la più augusta delle loro attribuzioni.

Ciò ritenuto io credo che non si potrebbe senza ledere la prerogativa reale portata dallo Statuto, e quindi senza violare lo Statuto stesso non si potrebbe, dico, venire a stabilire un giudice qualunque che non fosse nominato dal Re.

Venendo poi al modo di cercare una conciliazione, il deputato Jacquemoud mostrò di credere che, avendo voluto avvalorare troppo la prerogativa reale, io la ponessi in dubbio.

Io non penso che ciò sia, perchè, quando io la fondo nelle parole dello Statuto, mi pare di averla posta in sodo assai più del signor Jacquemoud, il quale vorrebbe che si lasciasse soltanto abbandonata a quel sentimento di simpatia radicato nei popoli che da tanti secoli vivono sotto lo scettro della Casa di Savoia.

Io credo che quando il magnanimo Re Carlo Alberto diede la Costituzione intese di definire chiaramente quali fossero i diritti che egli conservava per il Re, e quali fossero i diritti che conservava per il popolo.

Il signor deputato Jacquemoud diceva che, proponendo io una *terna*, una *rosa*, io correva il rischio di annullare assolutamente l'elezione, perchè era chiaro che i commercianti

i quali dovevano presentare la terna non avevano più la scelta del giudice.

Io convengo che non avranno la scelta, ma hanno l'elezione su tre candidati; giacchè la scelta io non la concedo ai commercianti, perchè questa contiene in sé la nomina del giudice, il che spetta alla prerogativa reale.

Egli dice che questa *rosa* facilmente può diventare *appassita*; io credo di no, perchè, se è piantata in buon terreno (*Susurro e risa*), sarà florida, sarà in tutto il suo rigore, per conseguenza io ciò rivolgo agli elettori politici, e credo che non si trovi in cattivo terreno.

Dunque quand'anche questa *terna*, questa *rosa* sia formata da elettori politici, ancorchè sia semplice, sarà sempre il frutto del buon criterio degli elettori medesimi, ed offrirà alla scelta uomini abbastanza capaci, abbastanza distinti, per meritare la scelta del Re.

Del resto io non ho dissimulato che lo stabilire una terna portava un inconveniente, ed è quello di dover trovare un maggior numero d'uomini abili a fare il giudice, e diceva pure che questo inconveniente era minimo, secondo me, in confronto del danno che sentiva lo Statuto dalla violazione delle prerogative reali. Ma quando pure si volesse togliere quest'inconveniente per venire ad una conciliazione, invece della terna io direi semplicemente che si dovesse nell'articolo 3 dire: « I membri dei tribunali di commercio sono eletti dalla generale adunanza dei commercianti, e confermati dal Re. » (*Movimento e voci di approvazione sui banchi della sinistra*)

Le parole *confermati dal Re* bastano ad indicare come la facoltà giudiziaria sia loro dal Re conferita.

PESCATORE. Oh! Basta! basta!

PINELLI. In questo modo tutte le volte che venga presentato al Re un individuo che non abbia la fiducia del Governo, che non lo creda abile, non lo conferma, e quindi si procede ad una nuova elezione.

In questo modo evitiamo anche l'inconveniente di questa terna.

Io ritengo che è sempre essenziale che in questo articolo stesso in cui si tratta del modo con cui vengono sostituiti i tribunali di commercio vi sia un cenno, un'espressione, la quale indichi che si conserva intatto l'esercizio della prerogativa reale.

CABELLA, relatore. Io mi proponeva di rispondere ad alcune osservazioni del ministro guardasigilli e degli altri oratori che hanno parlato nella sua opinione, ma poichè l'onorevole deputato Pinelli ha proposto testè un emendamento che mi pare debba conciliare ogni opinione, io, interpretando il voto della Commissione, credo di poter dichiarare in di lei nome ch'essa lo accetta.

Dirò anzi che per terminare la disputa io mi proponeva appunto di proporre un emendamento consimile, dicendo che si aggiungesse all'articolo che *i giudici eletti dai negozianti siano confermati dal Re*.

PINELLI. Domanderei ancora di parlare.

Varie voci. Basta! basta!

PINELLI. Ora entrerei in altra questione, nella questione, cioè, che abbiamo già agitata, e nella quale credo non vi sia più discordanza tra il Ministero e la Commissione, cioè quella della qualità degli elettori di questi giudici commercianti.

A dir vero ciò sarebbe propriamente parte dell'articolo 4, ma mi pare che, se si convenisse in ciò, si potrebbe con una sola parola da aggiungere a questo stesso articolo renderne la redazione più esatta, dicendo cioè: « I membri dei tribu-